

**DELIBERAZIONE 2 AGOSTO 2012
336/2012/R/EEL**

MODIFICAZIONI ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 29 DICEMBRE 2011, ARG/ELT 198/11, IN MATERIA DI RIMBORSI AUTOMATICI AGLI UTENTI PER INTERRUZIONI PROLUNGATE E DI TENSIONI DI FORNITURA IN BASSA TENSIONE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 agosto 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 8 marzo 1949, n. 105, recante normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa fra 100 e 1000 volt (di seguito: legge 105/49);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione”;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (di seguito: decreto legge 1/12);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2010, ARG/elt 149/10;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11, Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 (di seguito: TIQE);
- la Norma CEI 8-6, Tensioni nominali dei sistemi elettrici di distribuzione pubblica a bassa tensione (di seguito: Norma CEI 8-6).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 51 del TIQE definisce gli standard di qualità relativi al tempo massimo di ripristino dell'alimentazione dell'energia elettrica nei casi di interruzioni con o senza preavviso;

- in caso di mancato rispetto del predetto tempo massimo di ripristino dell'alimentazione l'impresa distributrice versa un rimborso ad ogni utente coinvolto nell'interruzione, ad esclusione di particolari casistiche elencate al comma 53.2 del TIQE, relative a situazioni di irregolarità dell'utente o di imputabilità a quest'ultimo dell'interruzione stessa;
- alcuni operatori hanno segnalato che, tra le casistiche di cui al comma 53.2 del TIQE, non è prevista l'interruzione di un punto di prelievo o immissione di un utente dovuta a ordini impartiti da pubbliche autorità, amministrative o giudiziarie, in relazione ad accertamenti inerenti all'impianto di utenza o all'utente medesimo e non derivanti da problematiche tecniche o afferenti l'esercizio della rete.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- all'articolo 62 del TIQE, i commi 62.3, 62.4, 62.5 e 62.6 recano disposizioni in materia di limiti di variazione della tensione di alimentazione nelle reti di distribuzione in bassa tensione;
- la legge 105/49 reca disposizioni in materia di tensioni normali delle reti BT, prevedendo valori normali delle tensioni delle reti di distribuzione in bassa tensione;
- il decreto legge 1/12:
 - all'articolo 21, comma 4, ha abrogato le disposizioni della legge 105/49 in materia di tensioni normali delle reti BT;
 - all'articolo 21, comma 5, ha inteso quale normativa tecnica di riferimento per i livelli nominali di tensione dei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione la norma CEI 8-6.

RITENUTO:

- di modificare il comma 53.2 del TIQE, prevedendo l'esclusione dal rimborso automatico per superamento del tempo massimo di ripristino dell'alimentazione dell'energia elettrica nei casi di interruzione di un punto di prelievo o immissione di un utente, dovuta a ordini impartiti da pubbliche autorità per accertamenti inerenti all'impianto di utenza o all'utente medesimo.

RITENUTO INOLTRE:

- di modificare l'articolo 62 del TIQE, prescrivendo l'applicazione della Norma CEI 8-6 in materia di tensioni di alimentazione nelle reti di distribuzione in bassa tensione

DELIBERA

1. di sostituire il comma 62.3 del TIQE con il seguente comma:
 "62.3 In materia di tensioni di alimentazione nelle reti di distribuzione in bassa tensione si applica la Norma CEI 8-6.";
2. di abrogare i commi 62.4, 62.5 e 62.6 del TIQE;
3. di sostituire la lettera b) del comma 53.2 del TIQE con la seguente lettera:

- “b) il rimborso si riferisca a un’interruzione causata dallo stesso utente a cui sarebbe destinato, oppure si riferisca ad un’interruzione dovuta ad ordini impartiti da pubbliche autorità, amministrative o giudiziarie, per accertamenti inerenti all’impianto di utenza o all’utente medesimo;”;
4. di pubblicare il TIQE come risultante dalle modifiche disposte nel presente provvedimento;
 5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

2 agosto 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni